



CITTÀ DI ARCO

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 11/2026

OGGETTO: INTERDIZIONE DELL'USO E DELL'ACCESSO ALLE FALESIE E PLACCHE DI ARRAMPICATA ATTREZZATE E AL RELATIVO SENTIERO DI ACCESSO, SITI A MONTE DI LOCALITÀ LAGHEL, SULLE PP.FF. 2541/5, 2541/1, 2541/6, 2541/7 E 2541/4 (SENTIERO), C.C. ARCO - PERICOLO DI CROLLO DEL COSTONE ROCCIOSO.

LA SINDACA

Richiamata la propria ordinanza contingibile e urgente n. 10/2026 del 25 agosto 2026, con cui è stato disposto lo sgombero di due edifici civili siti in Località Laghel, Comune di Arco, di proprietà dei sig.ri N.T. e G.B., a seguito dell'evento di distacco di masso verificatosi in data 25 agosto 2026 nelle aree a monte delle proprietà medesime;

Viste le risultanze del sopralluogo effettuato in data odierna dal persoa[n]le incaricato dal Comune di Arco dal quale è emerso che le aree a monte degli edifici sgomberati sono interessate dal medesimo costone roccioso sul quale insistono falesie e placche di arrampicata attrezzate, nonché il relativo sentiero di accesso, censiti al Catasto Terreni del C.C. di Arco alle pp. ff. 2541/5, 2541/1, 2541/6 e 2541/7 (falesie e placche) e 2541/4 (sentiero);

Dato atto che, sebbene le aree suddette siano di proprietà privata, le stesse risultano attrezzate e mantenute dalla proprietà in condizione di libera fruizione da parte del pubblico quale palestra di arrampicata, con accesso di fatto non impedito né regolamentato nei confronti della generalità degli utenti;

Considerato che l'evento franoso del 25 agosto 2026 ha interessato il medesimo costone roccioso sul quale si sviluppano le falesie e le placche di arrampicata sopra indicate, e che pertanto sussiste un concreto ed attuale pericolo di ulteriori distacchi, crolli o cedimenti in grado di coinvolgere chiunque si trovi a utilizzare tali strutture o a percorrere il sentiero di accesso;

Ritenuto che tale situazione di pericolo, per le sue caratteristiche di gravità, imprevedibilità e urgenza, imponga l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente di interdizione dell'uso e dell'accesso alle aree suddette, a tutela dell'incolumità pubblica, non rinviabile ad atti tipici previsti dall'ordinamento e indipendentemente dal regime di proprietà privata delle aree interessate, stante la loro accertata apertura di fatto alla fruizione pubblica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la responsabilità della custodia delle aree in questione permane comunque in capo ai proprietari, che ne hanno consentito la fruizione da parte di terzi per finalità ricreativo-sportive, fermo restando il potere di questa Amministrazione di intervenire in via contingibile e urgente a tutela dell'incolumità pubblica;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, a tutela dell'incolumità pubblica;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e le corrispondenti disposizioni in materia di attribuzioni del Sindaco in caso di emergenza;

Vista la L.P. 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), che attribuisce ai Comuni competenze per l'esercizio delle funzioni di protezione civile a livello locale, ivi compresa l'adozione delle prime misure di contrasto e contenimento degli eventi calamitosi;

Visto lo Statuto comunale vigente;

ORDINA

1. l'interdizione immediata dell'uso e dell'accesso alle falesie e alle placche di arrampicata attrezzate site sulle pp.ff. 2541/5, 2541/1, 2541/6 e 2541/7, nonché al sentiero di accesso sito sulla p.f. 2541/4, tutte in C.C. Arco, poste a monte di Località Laghel;
2. il divieto, per chiunque, di praticare attività di arrampicata sulle strutture suddette e di percorrere il relativo sentiero di accesso e altre aree asservite, fino a espressa revoca del presente provvedimento;
3. che il presente provvedimento resti in vigore fino a revoca espressa, subordinata all'esito favorevole di apposita campagna valutativa e di intervento, a cura dei soggetti competenti, volta ad accertare la cessazione della situazione di pericolo e alla messa in sicurezza del costone roccioso;

DISPONE

- a) la notifica del presente provvedimento ai sig.ri N.T., M.C. e L.R., proprietari delle pp.ff. sopra indicate, a cura del Messo comunale e/o della Polizia Locale;
- b) l'immediata apposizione, a cura dei proprietari medesimi, ovvero, in caso di inerzia, a cura dell'Ufficio Patrimonio comunale, di idonea segnaletica recante la dicitura "AREA INTERDETTA - PERICOLO DI CROLLO - DIVIETO DI ACCESSO E DI ARRAMPICATA" in corrispondenza degli accessi alla falesia e degli imbocchi del sentiero di cui alla p.f. 2541/4;
- c) l'obbligo, in capo ai proprietari, di adottare ogni misura idonea a impedire l'accesso di terzi alle aree interdette, ivi compresa, ove necessario, la delimitazione fisica dei relativi accessi;
- d) che l'Ufficio Tecnico comunale attivi con urgenza la campagna valutativa e di intervento necessaria alla verifica delle condizioni di stabilità del costone roccioso e alla eventuale messa in sicurezza dello stesso, dandone comunicazione a questo Ufficio non appena disponibili gli esiti;
- e) che, non appena accertata, all'esito della campagna valutativa e di intervento di cui alla precedente lett. f), la cessazione della situazione di pericolo, si proceda tempestivamente all'adozione dell'ordinanza di revoca del presente provvedimento e alla rimozione della relativa segnaletica;
- g) la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Arco e sul sito istituzionale dell'Ente.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla medesima data;

che l'inosservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità).

MANDA A NOTIFICARE

la comunicazione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, a:

- sig.ri N.T., M.C. e L.R., proprietari catastali delle pp.ffa. 2541/5, 2541/1, 2541/6, 2541/7 e 2541/4 C.C. Arco.
- Polizia Locale,
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Arco,
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Stazione competente,
- Custodi forestali
- Stazione forestale competente;
- Sat

nonché, mediante comunicazioni, le associazioni alpinistiche e altri soggetti che pubblicizzano la falesia, ai fini della più ampia diffusione dell'informazione tra gli utenti;

LA SINDACA

avv. Arianna Fiorio

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e norme
collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*